

## Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati

Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini Albo C.d.L. di Firenze n. 589 Delega n. F100113FL Dott. Leonardo Pacini Albo C.d.L. di Firenze n. 1066 Delega n. F100141FL Rag. Michela Rizzo Albo C.d.L. di Firenze n. 1059 Delega n. F100132FL

Borgo San Lorenzo, 19.03.2013

Alla clientela in indirizzo.

Oggetto: Responsabilità solidale dell'appaltatore – chiarimenti.

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente a chiarimento della Responsabilità soldale dell'appaltatore mediante la circolare n.2/E del 01/03/2013. Come già illustrato nella nostra circolare del 05/09/2012, la Legge n.134 del 7 Agosto 2012 ha introdotto per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12/08/2012:

- la responsabilità solidale dell'appaltatore e del il subbappaltatore per il versamento all'Erario
  delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto
  dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto,
  nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto;
- una sanzione amministrativa in capo al committente (da 5.000€ a 200.000€) nel caso in cui
  lo stesso provveda ad effettuare il pagamento all'appaltatore senza che questi abbia esibito
  la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del
  corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore.
  Tale responsabilità, comunque, è limitata all'ipotesi in cui, pur in assenza della
  presentazione della documentazione, tali versamenti non risultino eseguiti dall'appaltatore o
  dall'eventuale subappaltatore;





## Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati

Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini Albo C.d.L. di Firenze n. 589 Delega n. F100113FL Dott. Leonardo Pacini Albo C.d.L. di Firenze n. 1066 Delega n. F100141FL Rag. Michela Rizzo Albo C.d.L. di Firenze n. 1059 Delega n. F100132FL

Per poter ottemperare a quanto sopra, sia per quanto riguarda la responsabilità dell'appaltatore con il subappaltatore che del committente nei confronti dell'appaltatore, il Legislatore ha previsto che la documentazione richiesta può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati, o in alternativa mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del DPR n.445 del 2000 – con cui l'appaltatore/subappaltatore attesti l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti.

La nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate del 01/03/2013 tuttavia ha meglio chiarito l'ambito di applicazione della norma dal punto di vista oggettivo e soggettivo.

In ambito oggettivo vengono escluse le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio:

- gli appalti di **fornitura dei beni**. Tale tipologia contrattuale sebbene richiamata dal comma 28-ter, non è prevista nelle disposizioni recate dagli altri commi 28 e 28-bis che, invece, richiamano esclusivamente l'appalto di **opere o servizi**;
- il contratto d'opera, disciplinato dall'articolo 2222 c.c.;
- il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del c.c.;
- il contratto di **subfornitura** disciplinato dalla Legge 18 Giugno 1998, n. 192;
- le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile.





## Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati

Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini Albo C.d.L. di Firenze n. 589 Delega n. F100113FL Dott. Leonardo Pacini Albo C.d.L. di Firenze n. 1066 Delega n. F100141FL Rag. Michela Rizzo Albo C.d.L. di Firenze n. 1059 Delega n. F100132FL

In ambito soggettivo viene confermato, ai fini dell'applicazione della norma, che i contratti di appalto e subappalto devono essere conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico dell'imposte sui redditi (D.P.R. 917/86). Sono tuttavia esclusi:

- le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12/04/2006 n. 163;
- per carenza del requisito soggettivo, le persone fisiche ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR
   n.633/1972 che risultano prive di soggettività passiva ai fini IVA;
- i "condomini".

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento porgiamo con l'occasione distinti saluti.

STUDIO PINI & ASSOCIATI



per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del